SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 133° — Numero 95**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 23 aprile 1992** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 ottobre 1991, n. 460.

Modificazione al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377, relativamente ai progetti di impianti per la eliminazione dei rifiuti tossici e nocivi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377;

Ritenuta la necessità di precisare in quale fase dell'iter autorizzatorio per gli impianti di smaltimento dei rifiuti si colloca la procedura di valutazione della compatibilità ambientale;

Ritenuto che tale precisazione ha contenuto interpretativo, finalizzato a chiarire la effettiva portata della disposizione di cui alla lettera *d)*, comma 1, dell'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377, e che tale chiarimento è conforme alle indicazioni a suo tempo formulate dal comitato tecnico-scientifico del Ministero dell'ambiente, nelle riunioni del 5, 12 e 18 marzo 1987, in stretta aderenza all'allegato 1 della direttiva n. 85/337/CEE, che individua tra le opere da sottoporre a valutazione d'impatto ambientale i soli impianti destinati allo smaltimento di rifiuti tossici e nocivi;

Considerato che il giudizio di compatibilità ambientale avviene di norma prima della costruzione degli impianti;

Ritenuto che le discariche 2 B, destinate allo smaltimento dei rifiuti urbani o speciali, possono essere autorizzate, in una fase successiva alla costruzione, ad accogliere i rifiuti tossici e nocivi e che tale evenienza può creare una lacuna nella tutela ambientale in contrasto con il parere reso dal comitato tecnico-scientifico:

Visto l'art. 1, comma 1, lettera *ii)*, della legge 12 gennaio 1991, n. 13:

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 luglio 1991;

Sulla proposta del Ministro dell'ambiente;

Decreta:

Art. 1.

1. La lettera *d)* del comma 1 dell'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377, è sostituita dalla seguente:

«*d)* per progetti degli impianti di eliminazione dei rifiuti tossici e nocivi si intendono quelli che vengono inoltrati alla regione per l'approvazione. Sono altresì soggette alla procedura le richieste di autorizzazione inoltrate alla regione per l'eliminazione di rifiuti tossici e nocivi in impianti i cui progetti sono stati in precedenza approvati per lo smaltimento di rifiuti urbani e/o di rifiuti speciali;».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 ottobre 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

RUFFOLO, *Ministro per l'ambiente*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 2 dicembre 1991
Registro n. 3 Ambiente, foglio n. 234

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 6 della legge n. 349/1986 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale) dispone quanto segue:

«Art. 6. — 1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Governo presenta al Parlamento il disegno di legge relativo all'attuazione delle direttive comunitarie in materia di impatto ambientale.

2. In attesa dell'attuazione legislativa delle direttive comunitarie in materia di impatto ambientale, le norme tecniche e le categorie di opere in grado di produrre rilevanti modificazioni dell'ambiente ed alle quali si applicano le disposizioni di cui ai successivi commi 3, 4 e 5, sono individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata su proposta del Ministro dell'ambiente, sentito il comitato scientifico di cui al successivo art. 11, conformemente alla direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 85/337 del 27 giugno 1985.

3. I progetti delle opere di cui al precedente comma 2 sono comunicati, prima della loro approvazione, al Ministro dell'ambiente,

al Ministro per i beni culturali e ambientali e alla regione territorialmente interessata, ai fini della valutazione dell'impatto sull'ambiente. La comunicazione contiene l'indicazione della localizzazione dell'intervento, la specificazione dei rifiuti liquidi e solidi, delle emissioni ed immissioni inquinanti nell'atmosfera e delle emissioni sonore prodotte dall'opera, la descrizione dei dispositivi di eliminazione o recupero dei danni all'ambiente ed i piani di prevenzione dei danni all'ambiente e di monitoraggio ambientale. L'annuncio dell'avvenuta comunicazione deve essere pubblicato, a cura del committente, sul quotidiano più diffuso nella regione territorialmente interessata, nonché su un quotidiano a diffusione nazionale.

4. Il Ministro dell'ambiente, sentita la regione interessata, di concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali, si pronuncia sulla compatibilità ambientale nei successivi novanta giorni, decorsi i quali la procedura di approvazione del progetto riprende il suo corso, salvo proroga deliberata dal Consiglio dei Ministri in casi di particolare rilevanza. Per le opere incidenti su aree sottoposte a vincolo di tutela culturale o paesaggistica il Ministro dell'ambiente provvede di concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali.

5. Ove il Ministro competente alla realizzazione dell'opera non ritenga di uniformarsi alla valutazione del Ministero dell'ambiente, la questione è rimessa al Consiglio dei Ministri.

6. Qualora, nell'esecuzione delle opere di cui al comma 3, il Ministro dell'ambiente ravvisi comportamenti contrastanti con il parere sulla compatibilità ambientale espresso ai sensi del comma 4, o comunque tali da compromettere fondamentali esigenze di equilibrio ecologico e ambientale, ordina la sospensione dei lavori e rimette la questione al Consiglio dei Ministri.

7. Restano ferme le attribuzioni del Ministro per i beni culturali e ambientali nelle materie di sua competenza.

8. Il Ministro per i beni culturali e ambientali nel caso previsto dall'art. 1-*bis*, comma 2, del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1985, n. 431, esercita i poteri di cui agli articoli 4 e 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, di concerto con il Ministro dell'ambiente.

9. Qualsiasi cittadino, in conformità delle leggi vigenti, può presentare, in forma scritta, al Ministero dell'ambiente, al Ministero per beni i culturali e ambientali e alla regione interessata istanze, osservazioni o pareri sull'opera soggetta a valutazione di impatto ambientale, nel termine di trenta giorni dall'annuncio della comunicazione del progetto».

— Il D.P.C.M. n. 377/1988 reca: «Regolamentazione delle pronunce di compatibilità ambientale di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, recante istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale». Per il testo vigente del relativo art. 2 si veda in nota all'art. 1.

— La direttiva CEE n. 85/337, relativa alla valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 175 del 5 luglio 1985.

— Si trascrive il testo dell'art. 1, comma 1, lettera *ii)* della legge n. 13/1991, recante determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica:

«1. Il Presidente della Repubblica, oltre gli atti previsti espressamente dalla Costituzione o da norme costituzionali e quelli relativi all'organizzazione e al personale del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, emana i seguenti altri atti, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro competente:

a)-hh) (omissis);

ii) tutti gli atti per i quali è intervenuta la deliberazione del Consiglio dei Ministri».

— Il testo dell'art. 2 del D.P.C.M. n. 377/1988, come modificato dal decreto qui pubblicato, è il seguente:

Nota all'art. 1:

«Art. 2 *(Norme tecniche sulla comunicazione dei progetti)*. - 1. Si intendono per progetti delle opere di cui all'art. 1 i progetti di massima delle opere stesse, prima che i medesimi vengano inoltrati per i pareri, le autorizzazioni, i nulla-osta e gli altri atti previsti dalla normativa vigente e, comunque, prima dell'aggiudicazione dei relativi lavori.

In particolare:

a) per progetti delle centrali termoelettriche, si intendono quelli necessari per il provvedimento di cui all'art. 5, primo comma, della legge 18 dicembre 1973, n. 880, così come disciplinato dall'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, gli stessi devono essere inoltrati prima del provvedimento del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

b) per progetti delle raffinerie di petrolio greggio, degli impianti di gassificazione e liquefazione, delle acciaierie integrate di prima fusione della ghisa e dell'acciaio e degli impianti chimici integrati, si intendono quelli presentati al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per il decreto di concessione secondo quanto previsto dal regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito dalla legge 8 febbraio 1934, n. 367, e successive modificazioni ed integrazioni; gli stessi devono essere inoltrati prima della concessione da parte del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

c) per progetti di impianto per l'estrazione di amianto, si intendono quelli presentati al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; gli stessi devono essere inoltrati prima del rilascio del permesso da parte del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

d) *per progetti degli impianti di eliminazione dei rifiuti tossici e nocivi si intendono quelli che vengono inoltrati alla regione per l'approvazione. Sono altresì soggette alla procedura le richieste di autorizzazione inoltrate alla regione per l'eliminazione di rifiuti tossici e nocivi in impianti i cui progetti sono stati in precedenza approvati per lo smaltimento di rifiuti urbani e/o di rifiuti speciali;*

e) per progetti delle autostrade e delle vie di rapida comunicazione, si intendono quelli, riferiti all'intero tracciato, previsti dalle «Istruzioni per la redazione dei progetti strade» pubblicate nel Bollettino ufficiale - Norme tecniche - del C.N.R. - Anno XIV n. 77 del 5 maggio 1980, concernenti il progetto di massima, ovvero, nei casi in cui tale documentazione non sia disponibile per cause oggettive, riferiti a tronchi funzionali da sottoporre alle procedure di riferimento, purché siano comunque definite le ipotesi di massima concernenti l'intero tracciato nello studio di impatto ambientale. Gli stessi devono essere inoltrati prima del relativo provvedimento di approvazione da parte del Ministro dei lavori pubblici;

f) per progetti dei tronchi ferroviari per il traffico a grande distanza, si intendono quelli riferiti alla costruzione di impianti ferroviari e delle opere connesse predisposti dall'Ente ferrovie dello Stato e trasmessi alle regioni interessate ed agli enti locali nel cui territorio sono previsti gli interventi, ai sensi dell'art. 25 della legge 17 maggio 1985, n. 210; gli stessi devono essere inoltrati prima del relativo provvedimento di approvazione o conformità;

g) per progetti degli aeroporti, si intendono i nuovi piani regolatori o le varianti dei piani esistenti, nonché i progetti di massima delle opere; gli stessi devono essere inoltrati prima dell'approvazione da parte del comitato previsto dall'art. 5 della legge 22 agosto 1985, n. 449;

h) per progetti dei porti commerciali marittimi, i progetti stessi devono essere inoltrati prima della concessione da parte dei Ministri competenti;

i) per progetti delle dighe e degli altri impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque, si intendono i progetti di massima allegati alla domanda di concessione di derivazione d'acqua così come previsto all'art. 9 del regio decreto del 14 agosto 1920, n. 1285, al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363; gli stessi devono essere inoltrati prima della concessione alla derivazione, anche provvisoria, da parte del Ministro dei lavori pubblici.

2. Nel caso di appalto concorso o di affidamenti in concessione disciplinati dalla legge 24 giugno 1929, n. 1137, così come modificata dalla legge 15 gennaio 1951, n. 34, nonché dalla legge 8 agosto 1977, n. 584, e dalla legge 17 febbraio 1987, n. 80, le amministrazioni competenti comunicano al Ministro dell'ambiente e al Ministro per i beni culturali e ambientali il progetto esecutivo delle opere qualora contenga importanti variazioni rispetto alla progettazione di massima già oggetto di pronuncia di compatibilità ambientale. Il Ministro dell'ambiente può stabilire, entro venti giorni dalla comunicazione, che il progetto esecutivo sia sottoposto a sua volta alla procedura di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349.

3. La comunicazione di cui al comma 3 dell'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, oltre al progetto come individuato al comma 1, comprende uno studio di impatto ambientale contenente:

a) l'indicazione della localizzazione riferita alla incidenza spaziale e territoriale dell'intervento, alla luce delle principali alternative prese in esame, alla incidenza sulle risorse naturali, alla corrispondenza ai piani urbanistici, paesistici, territoriali e di settore, agli eventuali vincoli paesaggistici, archeologici, demaniali ed idrogeologici, supportata da adeguata cartografia;

b) la specificazione degli scarichi idrici e delle misure previste per l'osservanza della normativa vigente, nonché le eventuali conseguenti alterazioni della qualità del corpo ricettore finale;

c) la specificazione dei rifiuti solidi e delle relative modalità di smaltimento rapportata alle prescrizioni della normativa vigente in materia;

d) la specificazione delle emissioni nell'atmosfera da sostanze inquinanti, rapportata alla normativa vigente, nonché le conseguenti alterazioni della qualità dell'aria anche alla luce delle migliori tecnologie disponibili;

e) la specificazione delle emissioni sonore prodotte e degli accorgimenti e delle tecniche riduttive del rumore previsti;

f) la descrizione dei dispositivi di eliminazione e risarcimento dei danni all'ambiente con riferimento alle scelte progettuali, alle migliori tecniche disponibili ed agli aspetti tecnico-economici;

g) i piani di prevenzione dei danni all'ambiente con riferimento alle fasi di costruzione e gestione;

h) i piani di monitoraggio ambientale secondo le specificazioni derivanti dalla normativa vigente o da particolari esigenze in relazione alle singole opere;

i) un riassunto non tecnico di quanto previsto alle lettere precedenti».

92G0307

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 7 aprile 1992.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa edilizia a r.l. «La Panoramica - Soc. coop. a responsabilità limitata», in Villa S. Giovanni, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la sentenza in data 7 febbraio 1992 con la quale il tribunale di Reggio Calabria ha dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa edilizia a r.l. «La Panoramica - Soc. coop. a responsabilità limitata, con sede in Villa S. Giovanni (Reggio Calabria);

Ritenuta la necessità, a seguito dell'accertamento di cui sopra, di sottoporre la cooperativa in questione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Vista la relazione del direttore generale della cooperazione;

Decreta:

La società cooperativa edilizia a r.l. «La Panoramica - Soc. coop. a responsabilità limitata», con sede in Villa S. Giovanni (Reggio Calabria), costituita per rogito notaio dott. Giuseppe Macrì in data 23 marzo 1963, repertorio n. 23391, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e l'avv. Giuseppe Fino, via Pio XI n. 31 - 89133 Reggio Calabria, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 aprile 1992

Il Ministro: MARINI

92A1839

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 17 aprile 1992.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento di alcuni uffici finanziari.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Viste le note con le quali le competenti intendenze di finanza hanno comunicato le cause e il periodo del mancato o irregolare funzionamento dei sottoelencati uffici finanziari e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Ritenuto che l'astensione dal lavoro del personale è da attribuirsi alle seguenti cause:

in data 24 febbraio 1992: ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto di Padova, a causa della partecipazione ad una assemblea del personale, in servizio presso il detto ufficio;

dal 24 febbraio al 4 marzo 1992: ufficio del registro successioni e radio di Bari, a causa del trasloco dei locali del detto ufficio presso la nuova sede demaniale di via Amendola n. 164/D;

in data 2, 3 e 4 marzo 1992: ufficio del registro di Sciacca, a causa della disinfestazione e disinfezione dei locali del detto ufficio;

in data 5 maggio 1992: ufficio provinciale della imposta sul valore aggiunto di Padova, a causa della adesione, di tutto il personale dell'ufficio, ad uno sciopero indetto dalle organizzazioni sindacali;

Ritenuto che le suesposte cause devono considerarsi eventi di carattere eccezionale, che hanno determinato il mancato o irregolare funzionamento degli uffici, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato, che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici presso i quali si sono verificati gli eventi eccezionali;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici provinciali dell'imposta sul valore aggiunto e degli uffici del registro sottoindicati è accertato come segue:

IN DATA 24 FEBBRAIO 1992

Regione Veneto:

ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto di Padova.

DAL 24 FEBBRAIO AL 4 MARZO 1992

Regione Puglia:

ufficio del registro successioni e radio di Bari.

IN DATA 2, 3 E 4 MARZO 1992

Regione Sicilia:

ufficio del registro di Sciacca.

IN DATA 5 MAGGIO 1992

Regione Veneto:

ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto di Padova.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 aprile 1992

Il Ministro: FORMICA

92A1838

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 14 febbraio 1992.

Modificazione ai modelli dei diplomi di infermiere professionale e di assistente sanitario, nonché del certificato di abilitazione a funzioni direttive nell'assistenza infermieristica.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il regio decreto 21 novembre 1929, n. 2330, che fissa i modelli dei diplomi di infermiera professionale, di assistente sanitaria vigilatrice, nonché del certificato di abilitazione a funzioni direttive nell'assistenza infermieristica;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visti i propri decreti datati 17 novembre 1965, 19 maggio 1972, 24 novembre 1981 e 13 aprile 1990 con cui sono stati modificati i modelli predetti;

Vista la legge n. 111 del 4 aprile 1991 «Conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 6 febbraio 1991, n. 35, recante norme sulla gestione transitoria delle unità sanitarie locali»;

Ritenuto di dover ulteriormente modificare i modelli di cui sopra;

Decreta:

I modelli dei diplomi di Stato che abilitano alle professioni sanitarie ausiliarie di infermiere professionale e di assistente sanitario ed il modello del certificato di abilitazione a funzioni direttive nell'assistenza infermieristica sono modificati secondo gli allegati 1, 2 e 3 che costituiscono parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 febbraio 1992

Il Ministro: DE LORENZO

ALLEGATO 1

Modello di diploma di
INFERMIERE PROFESSIONALE

....
(denominazione dell'ente)

Scuola per infermieri professionali

....
(eventuale denominazione)

(istituita con .... del ....)

Il/la sig./ra..
(nome e cognome)

nat.. a .... il ....
ha superato nell'anno .... l'esame di Stato previsto dall'art. 135 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, e dall'art. 32 del regolamento approvato con regio decreto 21 novembre 1929, n. 2330, e successive modificazioni.

Si rilascia pertanto a.. il presente
(nome e cognome)

DIPLOMA DI INFERMIERE PROFESSIONALE

Legale rappresentante del..
(della USL o dell'ente gestore della scuola)

Rappresentante del Ministero della sanità
nella commissione esaminatrice

....

Rappresentante del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica nella commissione esaminatrice

....

Rappresentante della regione o della provincia autonoma di...........
nella commissione esaminatrice

....

.... li...............................

ALLEGATO 2

Modello di diploma di
ASSISTENTE SANITARIO

....
(denominazione dell'ente)

Scuola per assistenti sanitari

....
(eventuale denominazione)

(istituita con .... del ....)

Il/la sig./ra...
(nome e cognome)

nat.. a .... il ....
ha superato nell'anno .... l'esame di Stato previsto dall'art. 135 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, e dall'art. 32 del regolamento approvato con regio decreto 21 novembre 1929, n. 2330, e successive modificazioni.

Si rilascia pertanto a.. il presente
(nome e cognome)

DIPLOMA DI ASSISTENTE SANITARIO

Legale rappresentante del...
(della USL o dell'ente gestore della scuola)

Rappresentante del Ministero della sanità
nella commissione esaminatrice

....

Rappresentante del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica nella commissione esaminatrice

....

Rappresentante della regione o della provincia autonoma di...........
nella commissione esaminatrice

....

.... lì..............................

ALLEGATO 3

Modello di
CERTIFICATO DI ABILITAZIONE A FUNZIONI
DIRETTIVE NELL'ASSISTENZA INFERMIERISTICA

....
(denominazione dell'ente)

Scuola per infermieri professionali

....
(eventuale denominazione)

(istituita con .... del ....)

Il/la sig./ra...
(nome e cognome)

nat.. a .... il ....
ha superato nell'anno .... l'esame di Stato previsto dall'art. 135 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, e dall'art. 32 del regolamento approvato con regio decreto 21 novembre 1929, n. 2330, e successive modificazioni.

Si rilascia pertanto a.. il presente
(nome e cognome)

CERTIFICATO DI ABILITAZIONE A FUNZIONI DIRETTIVE NELL ASSISTENZA INFERMIERISTICA

Legale rappresentante del...
(della USL o dell'ente gestore della scuola)

Rappresentante del Ministero della sanità
nella commissione esaminatrice

....

Rappresentante del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica nella commissione esaminatrice

....

Rappresentante della regione o della provincia autonoma di...........
nella commissione esaminatrice

....

.... lì..

92A1839

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DECRETO 10 aprile 1992.

Criteri per la determinazione del contributo alle camere di commercio italiane all'estero.

IL MINISTRO
DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 1° luglio 1970, n. 518, concernente il riordinamento delle camere di commercio italiane all'estero;

Visto il decreto ministeriale 13 febbraio 1990, con il quale da ultimo sono stati stabiliti i criteri da prendere in considerazione ai fini della determinazione dell'ammontare del contributo alle spese di funzionamento delle camere di commercio italiane all'estero riconosciute dal Governo italiano ai sensi della legge suindicata;

Ritenuto di dover apportare modifiche ai criteri di cui al suddetto decreto ministeriale, tenuto conto della necessità di meglio finalizzare l'intervento pubblico in favore dell'attività svolta dalle camere per lo sviluppo delle relazioni economiche e commerciali con l'Italia;

Decreta:

Art. 1.

Criteri per la concessione del contributo

1. Le richieste di contributo saranno inoltrate dalle camere di commercio italiane all'estero per il tramite della

rappresentanza diplomatica italiana territorialmente competente, che esprimerà sulle stesse il proprio motivato ed articolato parere.

2. L'accoglimento delle singole richieste di contributo e la misura dei contributi stessi saranno decisi sulla base dei criteri e dei parametri stabiliti nel presente decreto, entro i limiti dello stanziamento dell'apposito capitolo del bilancio ministeriale e valutando, anche alla luce del parere di cui sopra, l'attività svolta dalle camere nell'anno precedente in favore dello sviluppo delle relazioni commerciali con l'Italia, nel quadro dell'interesse che al riguardo presenta il mercato locale, e prendendo in considerazione le spese di funzionamento di cui al bilancio camerale, che andranno distinte in: spese di funzionamento ordinarie, spese straordinarie sostenute per il miglioramento dell'efficienza della camera, spese per lo sviluppo dei rapporti fra le imprenditorie dei due Paesi e per i conseguenti servizi di assistenza.

Art. 2.

Parametri per la quantificazione del contributo

1. Per le spese di funzionamento ordinario, ivi comprese le retribuzioni del personale e gli oneri di gestione degli uffici, il contributo ministeriale potrà essere concesso:

fino al 40% del totale di tali spese nel primo anno di applicazione del presente decreto;

fino al 35% nel secondo anno;

fino al 30% a partire dal terzo anno di applicazione del presente decreto.

2. Per le spese straordinarie sostenute per il miglioramento dell'efficienza della camera, il contributo ministeriale potrà giungere fino al 60% del totale di tali spese.

3. Per le spese sostenute allo scopo di incrementare e consolidare i rapporti fra le imprenditorie dei due Paesi, e per i conseguenti servizi di assistenza, nonché per le spese affrontate da non più di due amministratori (presidente e segretario generale o loro delegati) per la partecipazione a convegni di area o generali, convocati dal Ministro del commercio con l'estero o dall'associazione delle camere di commercio italiane all'estero, il contributo ministeriale potrà giungere fino all'80% del totale di tali spese.

4. Ai fini della determinazione dell'ammontare del contributo sulle spese di cui al precedente comma 3, verrà, in particolare, valutata la coerenza delle attività realizzate con gli indirizzi generali di politica commerciale e promozionale definiti annualmente dal Ministero del commercio con l'estero, nonché la capacità della camera di commercio richiedente di operare nel quadro di un sistema coerente di cooperazione e complementarietà con altri organismi pubblici italiani operanti nella stessa area.

5. Resta salva la facoltà dell'amministrazione di escludere, con adeguata motivazione, dal contributo quelle camere le cui spese non siano coperte da un livello di autofinanziamento, per quote associative e per entrate proprie derivanti dall'attività svolta, pari ad almeno il 50%.

6. Resta altresì ferma la facoltà del Ministero del commercio con l'estero di esperire tutti i necessari accertamenti per la valutazione degli elementi di cui ai precedenti commi del presente articolo.

Art. 3.

Maggiorazione per programmi di attività

1. Una maggiorazione del contributo base fino al 20% potrà essere applicata in relazione al programma di sviluppo dell'attività camerale, che trovi riscontro nei bilanci preventivi presentati dalle camere.

2. Ove i programmi non siano stati, totalmente o parzialmente attuati, una decurtazione fino ad un importo di pari entità della maggiorazione sarà applicata nella determinazione del contributo dell'anno successivo.

Art. 4.

Maggiorazione per Paesi di particolare interesse

1. Una ulteriore maggiorazione dello stesso contributo base fino al 30% potrà parimenti essere applicata nei casi di camere funzionanti in Paesi che rivestano particolare interesse per le esportazioni italiane, in funzione delle priorità indicate nelle linee direttrici per l'attività promozionale, emanate annualmente dal Ministero del commercio per l'estero.

Art. 5.

Pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 aprile 1992

Il Ministro: LATTANZIO

92A1841

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 15 aprile 1992.

Autorizzazione alla Progetto vita S.p.a., in Roma, ad estendere, nel territorio della Repubblica, l'attività assicurativa al ramo vita V, nonché approvazione di tariffe di capitalizzazione e delle relative condizioni di polizza presentate dalla suddetta società.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986. n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576;

Visto il decreto ministeriale in data 7 febbraio 1991 con cui la Progetto vita S.p.a., con sede in Roma, è stata autorizzata ad esercitare, nel territorio della Repubblica, l'attività assicurativa nel ramo I di cui al punto *A)* della tabella allegata alla legge 22 ottobre 1986, n. 742;

Vista la domanda in data 1° febbraio 1991, e le successive integrazioni e modificazioni, con le quali la Progetto vita S.p.a., con sede in Roma, ha chiesto l'autorizzazione ad estendere, nel territorio della Repubblica, l'esercizio dell'attività assicurativa al ramo V di cui al punto *A)* della tabella allegata alla legge n. 742 del 22 ottobre 1986, nonché l'approvazione di tariffe di capitalizzazione e delle relative condizioni di polizza;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;

Vista la lettera n. 220119 del 14 gennaio 1992 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato il propro parere favorevole sulla domanda di autorizzazione presentata dall'impresa anzidetta;

Vista la relazione per la commissione consultiva per le assicurazioni private, predisposta dall'ISVAP;

Sentito il parere espresso dalla commissione consultiva per le assicurazioni private nella riunione del 13 febbraio 1992;

Viste le lettere n. 220112 del 13 gennaio 1992 e n. 220138 del 15 gennaio 1992 con le quali l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato il proprio parere favorevole alla approvazione delle tariffe e delle condizioni di polizza presentate dalla richiamata impresa;

Decreta:

Art. 1.

La Progetto vita S.p.a., con sede in Roma, è autorizzata ad estendere, nel territorio della Repubblica, l'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo V di cui al punto *A)* della tabella allegata alla legge 22 ottobre 1986, n. 742.

Art. 2.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di capitalizzazione e le relative condizioni di polizza presentate dalla Progetto vita S.p.a., con sede in Roma:

1) condizioni generali di polizza per operazioni di capitalizzazione finanziaria a premio unico;

2) tariffa di capitalizzazione finanziaria a premio unico finalizzata all'accantonamento del T.F.R., per forme collettive;

3) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, della tariffa di cui al precedente punto 2);

4) condizioni di polizza regolanti le ipotesi contrattuali inerenti le assicurazioni sulla vita non di puro rischio e le operazioni di capitalizzazione, in forma collettiva;

5) condizioni di polizza, da applicare ai contratti collettivi di cui al precedente punto 4), regolanti le aliquote di retrocessione del rendimento finanziario da riconoscere alle collettive al variare dell'importo del premio complessivamente pagato;

6) condizioni di polizza, da applicare a contratti collettivi di cui al punto 4), regolanti le riduzioni che dovranno essere apportate ai tassi di premio delle corrispondenti tariffe per contratti individuali.

Art. 3.

La Progetto vita S.p.a., con sede in Roma, dovrà evidenziare nel proprio bilancio d'esercizio le forme assicurative rivalutabili approvate con il presente decreto utilizzando i moduli 8 e 10, distinti per ciascuna forma assicurativa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 aprile 1992

Il Ministro: BODRATO

92A1842

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DELIBERAZIONE 17 dicembre 1991.

Ammissione di progetti di ricerca agli interventi del Fondo speciale per la ricerca applicata.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto l'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089;

Vista la legge 14 ottobre 1974, n. 652;

Visto l'art. 10 della legge 12 agosto 1977, n. 675;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46;

Visto l'art. 15, terzo comma, della legge 11 marzo 1988, n. 67;

Vista la legge 5 agosto 1988, n. 346;

Visti i decreti del Ministro del tesoro 8 ottobre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 3 novembre 1988 e del Ministro della ricerca scientifica e tecnologica 24 gennaio 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 6 aprile 1989;

Viste le delibere CIPI emanate in data 25 gennaio 1979 (*Gazzetta Ufficiale* n. 67 dell'8 marzo 1979), 11 giugno 1979 (*Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 2 luglio 1979), 22 dicembre 1982 (*Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 5 febbraio 1983) e 8 agosto 1984 (*Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 20 ottobre 1984);

Vista la delibera CIPI emanata in data 27 ottobre 1988, n. 502 (*Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 21 novembre 1988);

Visto il regolamento del comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 7 della legge n. 46/1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 25 maggio 1983 e la successiva modifica, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 24 aprile 1990;

Viste le relazioni e le delibere trasmesse dall'I.MI., relative ai progetti di ricerca presentati dalle aziende, nonché le proposte del comitato tecnico-scientifico, formulate nelle riunioni del 21 ottobre e 5 novembre 1991;

Ritenuto di approvare e deliberare nella loro interezza i progetti considerati nella presente delibera;

Considerato che l'intervento sul progetto D.L.Z. dott. L. Zambeletti S.p.a. n. 52828/54902 di cui all'art. 2 della presente delibera, di costo superiore a 20 milioni di ECU, è subordinato all'approvazione della Commissione della CEE;

Visto il decreto ministeriale n. 2797 del 30 aprile 1991 con il quale sono state determinate in lire 350 miliardi le somme rimaste da pagare al 31 dicembre 1990 sul cap. 7551 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per spese di competenza dell'anno 1990;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 1° giugno 1991 con il quale è stata disposta la ripartizione degli stanziamenti destinati al Fondo speciale ricerca applicata dalla legge 29 dicembre 1990, n. 405 (legge finanziaria 1991) e dei rientri di gestione dell'anno 1990 registrato alla Corte dei conti in data 2 agosto 1991, registro n. 10 Università e ricerca, foglio n. 65;

Considerato che il rifinanziamento del Fondo disposto dalla legge n. 405 del 29 dicembre 1990 (legge finanziaria 1991) è così ripartito: lire 350 miliardi per l'anno 1991, lire 400 miliardi per il 1992 e lire 150 miliardi per il 1993;

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 406, concernente il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1991 e bilancio pluriennale per il triennio 1991-1993;

Vista la convenzione tra il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e l'Istituto mobiliare italiano;

Ritenuta la necessità di annullare l'impegno in lire milioni 23.512 disposto dall'art. 8, lettera *c)*, della delibera 3 giugno 1991, registrata alla Corte dei conti il 7 settembre 1991, registro n. 10 Università e ricerca, foglio n. 353, a carico dello stato di previsione della spesa di questo Ministero in conto competenza 1991, poiché le residue disponibilità assegnate dal citato decreto 1° giugno 1991 per i progetti di ricerca applicata definiti autonomamente sono risultate non sufficienti e ritenuto pertanto di porre la suddetta spesa a carico dei fondi provenienti dai rientri della gestione 1990 che presentano la necessaria disponibilità;

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55;

Delibera:

Art. 1.

1. I seguenti progetti di ricerca sono ammessi agli interventi previsti dalle leggi citate nelle premesse, nella forma, nella misura e con le modalità per ciascuno indicate:

1) APRILIA S.P.A. - Noale (Venezia) (classificata grande impresa).

Luogo della ricerca: Nord.

Oggetto della ricerca: «Motore motociclistico ad alte prestazioni e basse emissioni inquinanti» (prat. 51209).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro.

Importo massimo: 1.728 milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore al 55% dei costi ammessi pari a lire 3.142 milioni.

Durata: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i quattro anni.

Ammortamento: in sedici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 1° luglio 1988.

Condizioni particolari: verifica dell'avvenuto rimborso da parte delle consociate dei finanziamenti loro concessi per lire 25,9 miliardi al 30 giugno 1990.

2) COMMERCIALE INTERNAZIONALE AGRICOLA S.R.L. - Fondi (Latina) (classificata piccola impresa).

Luogo della ricerca: Nord e Sud.

Oggetto della ricerca: «Processo integrato per la produzione di mangimi bioattivati e di fertilizzanti umificati da residui agro-alimentari» (prat. 53555).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro.

Importo massimo: 1.597 milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore al 65% dei costi ammessi, di cui 348 milioni di lire da imputare alla quota Nord e 1.249 milioni di lire da imputare alla quota Sud.

Costo di ricerca: lire 2.458 milioni di cui lire 536 milioni Nord e lire 1.922 milioni Sud.

Durata: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i quattro anni.

Ammortamento: in sedici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 16 febbraio 1990.

Condizioni particolari: fidejussione di uno o più istituti di credito di gradimento dell'IMI, da rilasciare anche con separato atto.

3) FASTEX S.R.L. - Monza (Milano) (classificata piccola impresa).

Luogo della ricerca: Nord.

Oggetto della ricerca: «Nuove tecnologie produttive per nastri di tipo velcro» (prat. 52809).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro.

Importo massimo: 745 milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore al 65% dei costi ammessi pari a lire 1.147 milioni.

Durata: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i quattro anni.

Ammortamento: in sedici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 1° maggio 1989.

Condizioni particolari:

1) fidejussione di uno o più istituti di credito di gradimento dell'IMI, da rilasciare anche con separato atto;

2) aumento per contanti prima della stipula del capitale sociale da lire 200 milioni a lire 300 milioni;

3) impegno a non effettuare distribuzioni a qualsiasi titolo a valere sul patrimonio netto al 31 dicembre 1990 e sugli eventuali utili degli esercizi 1991 e 1992.

4) F.M.S. - FABBRICAZIONE MACCHINE SPECIALI S.P.A. Rovereto (Trento) (classificata grande impresa).

Luogo della ricerca: Nord.

Oggetto della ricerca: «Architetture modulari parallele per sistemi flessibili» (prat. 52175).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro;

contributo nella spesa.

Importo massimo:

1.508 milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore al 27.5% dei costi ammessi pari a lire 5.486 milioni;

1.508 milioni di lire nella forma di contributo nella spesa, in misura comunque non superiore al 27,5% dei costi ammessi pari a lire 5.486 milioni.

Durata: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i quattro anni.

Ammortamento: in sedici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 9 febbraio 1989.

Condizioni particolari:

1) fidejussione della «Mandelli industriale S.p.a.» - Piacenza;

2) effettuazione del previsto prestito obbligazionario di lire 3.000 milioni da postergare al finanziamento R.A.

5) INTECS - INFORMATICA E TECNOLOGIE DI SOFTWARE S.P.A. - Roma (classificata piccola impresa).

Luogo della ricerca: Nord e Sud.

Oggetto della ricerca: «Sistema software per l'automazione ed il controllo di fabbrica» (prat. 52958).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro;

contributo nella spesa.

Importo massimo:

2.217 milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore al 32,5% dei costi ammessi, di cui 755 milioni di lire da imputare alla quota Nord e 1.462 milioni di lire da imputare alla quota Sud;

2.217 milioni di lire nella forma di contributo nelle spese, in misura comunque non superiore al 32,5% dei costi ammessi, di cui 755 milioni di lire da imputare alla quota Nord e 1.462 milioni di lire da imputare alla quota Sud.

Costo di ricerca: lire 6.823 milioni di cui lire 2.324 milioni Nord e lire 4.499 milioni Sud;

Durata: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i sei anni.

Ammortamento: in sedici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 1° luglio 1989.

Condizioni particolari: fidejussione di uno o più istituti di credito di gradimento dell'IMI, da rilasciare anche con separato atto, anche successivamente alla stipula.

6) ITALGEL S.P.A. - Parma (classificata grande impresa).

Luogo della ricerca: Nord e Sud.

Oggetto della ricerca: «Gelati industriali senza additivi» (prat. 52350).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro.

contributo nella spesa.

Importo massimo:

1.458 milioni di lire nella forma di credito agevolato, di cui 553 milioni di lire, in misura comunque non superiore al 27,5% dei costi ammessi, da imputare alla quota Nord e 905 milioni di lire, in misura comunque non superiore al 32,5% dei costi ammessi, da imputare alla quota Sud; costo di ricerca lire 4.798 milioni di cui lire 2.012 milioni Nord e lire 2.786 milioni Sud;

1.458 milioni di lire nella forma di contributo nella spesa, di cui 553 milioni di lire, in misura comunque non superiore al 27,5% dei costi ammessi, da imputare alla quota Nord e 905 milioni di lire, in misura comunque non superiore al 32,5% dei costi ammessi, da imputare alla quota Sud; costo di ricerca lire 4.798 milioni di cui lire 2.012 milioni Nord e lire 2.786 milioni Sud.

Durata: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i quattro anni.

Ammortamento: in sedici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 1° gennaio 1990.

Condizioni particolari: impegno ad effettuare prima della stipula il previsto apporto di lire 40 miliardi anche quale versamento infruttifero in c/aumento capitale sociale.

7) ITALTEL - SOCIETÀ ITALIANA TELECOMUNICAZIONI S.P.A. - Milano (classificata grande impresa).

Luogo della ricerca: Nord e Sud.

Oggetto della ricerca: «Alimentatori in tecnologia avanzata per linea UT» (prat. 51994).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro.

Importo massimo: 5.658 milioni di lire nella forma di credito agevolato, di cui 836 milioni di lire, in misura comunque non superiore al 55% dei costi ammessi, da imputare alla quota Nord e 4.822 milioni di lire, in misura comunque non superiore al 65% dei costi ammessi, da imputare alla quota Sud.

Costo della ricerca: lire 8.939 milioni di cui lire 1.520 milioni Nord e lire 7.419 milioni Sud.

Durata: sette anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i sei anni.

Ammortamento: in quattordici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 1° gennaio 1989.

8) JOB JOINT S.R.L. - Fara Vicentino (Vicenza) (classificata piccola impresa).

Luogo della ricerca: Nord.

Oggetto della ricerca: «Sistema integrato per il disegno dei modelli e per il taglio dei tessuti» (prat. 51380).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro.

contributo nella spesa.

Importo massimo:

773 milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore al 32,5% dei costi ammessi pari a lire 2.381 milioni;

773 milioni di lire nella forma di contributo nella spesa, in misura comunque non superiore al 32,5% dei costi ammessi pari a lire 2.381 milioni;

Durata: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i quattro anni e sei mesi.

Ammortamento: in sedici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 2 giugno 1988.

Condizioni particolari:

1) fidejussione di uno o più istituti di credito di gradimento dell'IMI da rilasciare anche con separato atto;

2) versamento di lire 400 milioni in «c/sovvenzioni infruttifere per futuri aumenti del capitale sociale» da effettuare in contanti prima della stipula.

9) MECCANOTECNICA UMBRA S.R.L. - Campello sul Clitunno (Perugia) (classificata grande impresa) (CEE).

Luogo della ricerca: Nord.

Oggetto della ricerca: «Tenuta meccanica per pompe acqua di motori» (prat. 53760).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro.

Importo massimo: 1.075 milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore al 55% dei costi ammessi pari a lire 1.956,2 milioni.

Durata: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i cinque anni.

Ammortamento: in sedici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 19 aprile 1990.

Condizioni particolari: fidejussione di uno o più istituti di credito di gradimento dell'IMI, da rilasciare anche con separato atto.

10) MILESI S.P.A. - Milano — ILVA POLIMERI S.P.A. - Milano (classificate grande impresa).

Luogo della ricerca: Nord.

Oggetto della ricerca: «Vernici ecologiche per l'industria del legno» (prat. 52355).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro.

Importo massimo: 3.975 milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore al 55% dei costi ammessi pari a lire 7.229 milioni.

Durata: sette anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i quattro anni.

Ammortamento: in quattordici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 15 marzo 1989.

Condizioni particolari: fidejussione della «I.V.M. Finanziaria S.p.a.» Milano.

11) MIZAR S.P.A. - Milano (classificata grande impresa).

Luogo della ricerca: Nord.

Oggetto della ricerca: «Sintonia automatica di oscillatori e filtri a microonde» (prat. 52785).

Forma di finanziamento:
credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro;
contributo nella spesa.

Importo massimo:
717 milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore al 27,5% dei costi ammessi pari a lire 2.610 milioni;
717 milioni di lire nella forma di contributo nella spesa, in misura comunque non superiore al 27,5% dei costi ammessi pari a lire 2.610 milioni.

Durata: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i cinque anni.

Ammortamento: in sedici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 1° luglio 1989.

Condizioni particolari: fidejussione della «Telettra telefonia elettronica e radio S.p.a. Milano».

12) OFFICINE ORTOPEDICHE RIZZOLI S.P.A. - Bologna — TECNOBIOMEDICA S.P.A. - Pomezia (Roma) (classificate grande impresa).

Luogo della ricerca: Nord e Sud.

Oggetto della ricerca: «Tutori dinamici per il cammino di neuromotulesi in età evolutiva» (prat. 52983).

Forma di finanziamento:
credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro;
contributo nella spesa.

Importo massimo:
2.076 milioni di lire nella forma di credito agevolato, di cui 1.861 milioni di lire, in misura comunque non superiore al 27,5% dei costi ammessi, da imputare alla quota Nord e 215 milioni di lire, in misura comunque non superiore al 32,5% dei costi ammessi, da imputare alla quota Sud;
2.076 milioni di lire nella forma di contributo nella spesa, di cui 1.861 milioni di lire, in misura comunque non superiore al 27,5% dei costi ammessi, da imputare alla quota Nord e 215 milioni di lire, in misura comunque non superiore al 32,5% dei costi ammessi, da imputare alla quota Sud.

Costo di ricerca: lire 7.430 milioni di cui lire 6.768 milioni Nord e lire 662 milioni Sud.

Durata: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i cinque anni.

Ammortamento: in sedici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 1° settembre 1989.

Condizioni particolari:
1) fidejussione di uno o più istituti di credito di gradimento dell'IMI, da rilasciare anche con separato atto;
2) adempimento da parte della «Officine ortopediche Rizzoli» - Bologna, di quanto segue:
a) assunzione nei confronti della «Tecnobiomedica» dei seguenti impegni:
1) ad anticipare i costi relativi alla ricerca, tenendo a proprio carico la parte dei costi non fronteggiata dal finanziamento ed anche gli oneri finanziari relativi al preammortamento;
2) ad assumersi l'onere dell'eventuale restituzione anticipata del finanziamento all'IMI durante il periodo di erogazione;
3) ad assumersi i costi della fidejussione bancaria che dovrà anche prevedere l'esclusione del diritto di regresso contro la «Tecnobiomedica»;
b) impegno nei confronti dell'IMI ad assumersi la titolarità dell'intero finanziamento al termine del periodo di erogazione con liberazione della «Tecnobiomedica» dagli obblighi di rimborso.

13) POLIMEX S.P.A. - Padova (classificata grande impresa).

Luogo della ricerca: Nord e Sud.

Oggetto della ricerca: «Materiali polimerici espansi innovativi» (prat. 53556).

Forma di finanziamento:
credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro;
contributo nella spesa.

Importo massimo:
1.743 milioni di lire nella forma di credito agevolato, di cui 1.722 milioni di lire, in misura comunque non superiore al 27,5% dei costi ammessi, da imputare alla quota Nord e 21 milioni di lire, in misura comunque non superiore al 32,5% dei costi ammessi, da imputare alla quota Sud;

1.743 milioni di lire nella forma di contributo nella spesa, di cui 1.722 milioni di lire, in misura comunque non superiore al 27,5% dei costi ammessi, da imputare alla quota Nord e 21 milioni di lire, in misura comunque non superiore al 32,5% dei costi ammessi, da imputare alla quota Sud.

Costo di ricerca: lire 6.331 milioni di cui lire 6.265 milioni Nord e lire 66 milioni Sud;

Durata: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i quattro anni.

Ammortamento: in sedici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 1° marzo 1990.

Condizioni particolari:

1) fidejussione di uno o più istituti di credito di gradimento dell'IMI, da rilasciare anche con separato atto;

2) verifica dell'avvenuto apporto di denaro fresco di lire 5.000 milioni sotto forma di aumento del capitale sociale per lire 2.000 milioni (da lire 2.700 milioni a lire 4.700 milioni) e di sovrapprezzo azioni per lire 3.000 milioni;

3) postergazione al credito della R.A. del prestito obbligazionario convertibile di lire 1.500 milioni che potrà essere convertito in capitale (con o senza sovrapprezzo azioni) prima della scadenza del finanziamento R.A.;

4) impegno a non effettuare distribuzioni a qualsiasi titolo a valere sul patrimonio netto al 31 dicembre 1990 e sugli utili degli esercizi 1990, 1991 e 1992;

5) ulteriore apporto di denaro fresco di lire 1.500 milioni da effettuare prima della stipula sotto forma di aumento del capitale sociale ed eventualmente anche di sovrapprezzo azioni.

14) PRATISSOLI POMPE S.P.A. - Reggio Emilia (classificata piccola impresa).

Luogo della ricerca: Nord.

Oggetto della ricerca: «Pompe alternative ad alta pressione» (prat. 53112).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro.

Importo massimo: 1.451 milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore al 65% dei costi ammessi pari a lire 2.233 milioni.

Durata: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i cinque anni.

Ammortamento: in sedici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 20 ottobre 1989.

15) SHERING PLOUGH S.P.A. - Milano (classificata grande impresa).

Luogo della ricerca: Nord e Sud.

Oggetto della ricerca: «Farmaci anti-ischemici» (prat. 53486).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro.

Importo massimo:

5.099 milioni di lire nella forma di credito agevolato, di cui 3.884 milioni di lire, in misura comunque non superiore al 55% dei costi ammessi, da imputare alla quota Nord e 1.215 milioni di lire, in misura comunque non superiore al 65% dei costi ammessi, da imputare alla quota Sud;

costo di ricerca lire 8.932 milioni di cui lire 7.062 milioni Nord e lire 1.870 milioni Sud.

Durata: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i sei anni.

Ammortamento: in sedici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 1° ottobre 1990.

Condizioni particolari: fidejussione della «Schering Plough Corporation» - Kenilworth (New Jersey - USA).

16) STUDIO SYNTHESIS S.P.A. - Vicenza (classificata grande impresa).

Luogo della ricerca: Nord.

Oggetto della ricerca: «Tecniche di simulazione di interventi neurochirugici e sviluppo di un manipolatore per l'esecuzione automatica di prelievi istologici» (prat. 54565).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro;

contributo nella spesa.

Importo massimo:

635 milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore al 27,5% dei costi ammessi pari a lire 2.310 milioni;

635 milioni di lire nella forma di contributo nella spesa, in misura comunque non superiore al 27,5% dei costi ammessi pari a lire 2.310 milioni.

Durata: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i tre anni.

Ammortamento: in sedici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 7 novembre 1990.

Condizioni particolari: fidejussione di uno o più istituti di credito di gradimento dell'IMI, da rilasciare anche con separato atto.

17) SYNTAX SISTEMI SOFTWARE S.P.A. - Bari — DATITALIA PROCESSING S.P.A. - Napoli (classificate grande impresa).

Luogo della ricerca: Sud.

Oggetto della ricerca: «Sistema informativo bancario di agenzia e dipartimento» (prat. 51560).

Forma di finanziamento:
credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro;
contributo nella spesa.

Importo massimo:
3.215 milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore al 32,5% dei costi ammessi pari a lire 9.895 milioni;
3.215 milioni di lire nella forma di contributo nella spesa, in misura comunque non superiore al 32,5% dei costi ammessi pari a lire 9.895 milioni.

Durata: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i cinque anni.

Ammortamento: in sedici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 22 luglio 1988.

Condizioni particolari: aumento per contanti prima della stipula del capitale sociale della «Datitalia processing S.p.a.», da lire 7,5 miliardi a lire 10 miliardi.

18) UMBRA CUSCINETTI S.P.A. - Foligno (Perugia) (classificata grande impresa).

Luogo della ricerca: Nord.

Oggetto della ricerca: «Unità operativa a controllo numerico di concezione avanzata per lavorazioni meccaniche» (prat. 53652).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro.

Importo massimo: 1.727 milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore al 55% dei costi ammessi pari a lire 3.141 milioni.

Durata: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i tre anni.

Ammortamento: in sedici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 2 aprile 1990.

Condizioni particolari:
1) lettera di patronage della «FAG Kugelfisher Georg Shaefer KGaA» - Schweinfurt (Germania);
2) dichiarazione di azionista unico — ai sensi e per gli effetti dell'art. 2362 del codice civile — della «FAG Cuscinetti S.p.a.» - Somma Vesuviana (Napoli).

2. La spesa derivante dalla concessione dei finanziamenti, di cui alla legge n. 1089/68, e successive modifiche ed integrazioni, disposti dal comma 1, deteminata in lire 51.739 milioni, viene finanziata ai sensi dell'art. 7.

Art. 2.

1. I seguenti progetti di ricerca sono ammessi agli interventi previsti dalle leggi citate nelle premesse, nella forma, nella misura e con le modalità per ciascuno indicate:

1) ABB SACE S.P.A. - Bergamo (classificata grande impresa).

Luogo della ricerca: Nord.

Oggetto della ricerca: «Apparecchiature elettriche ed elettroniche di manovra e protezione».

Forma di finanziamento: contributo in conto interessi ai sensi dell'art. 1 della legge 5 agosto 1988, n. 346 (prat. n. 53484 - 55653).

Contributo in conto interessi: da determinare, a cura del M.U.R.S.T., al tasso di riferimento fissato alla data di stipulazione del contratto, di cui all'art. 3 del decreto del Ministro del tesoro dell'8 ottobre 1988, su finanziamento I.M.I. di lire 8.258 milioni corrispondente al 70% dei costi ammessi per lire 11.798 milioni.

Durata del finanziamento I.M.I.: dieci anni di cui quattro anni di preammortamento.

Data di inizio e durata della ricerca: 2 febbraio 1990; quattro anni.

Garanzie: finanziamento con fondi I.M.I.: come ritenute idonee dall'I.M.I.

2) BUGATTI AUTOMOBILI S.P.A. - Campogalliano (Modena) (classificata grande impresa).

Luogo della ricerca: Nord e Sud.

Oggetto della ricerca: «Soluzioni tecnologiche innovative per autovetture ad elevate prestazioni».

Forma di finanziamento: contributo in conto interessi ai sensi dell'art. 1 della legge 5 agosto 1988, n. 346 (prat. n. 52807/55654).

Contributo in conto interessi: da determinare, a cura del M.U.R.S.T., al tasso di riferimento fissato alla data di stipulazione del contratto, di cui all'art. 3 del decreto del Ministro del tesoro dell'8 ottobre 1988, su finanziamento I.M.I. di lire 11.256 milioni corrispondente al 70% dei costi ammessi per lire 16.080 milioni.

Durata del finanziamento I.M.I.: dieci anni di cui quattro anni di preammortamento.

Data di inizio e durata della ricerca: 1° giugno 1989; cinque anni.

Garanzie: finanziamento con fondi I.M.I.. come ritenute idonee dall'I.M.I.

3) D.L.Z. DR. L. ZAMBELETTI S.P.A. - Baranzate di Bollate (Milano) (classificata grande impresa).

Luogo della ricerca: Nord e Sud.

Oggetto della ricerca: «Nuovi analgesici periferici e centrali».

Forma di finanziamento:

contributo in conto interessi ai sensi dell'art. 1 della legge 5 agosto 1988, n. 346 (prat. n. 54902);

contributo nella spesa (prat. n. 52828).

Contributo in conto interessi: da determinare, a cura del M.U.R.S.T., al tasso di riferimento fissato alla data di stipulazione del contratto, di cui all'art. 3 del decreto del Ministro del tesoro dell'8 ottobre 1988, su finanziamento I.M.I. di lire 19.526 milioni corrispondente al 55% dei costi ammessi per lire 35.503 milioni.

Contributo nella spesa: 5.325 milioni di lire, in misura comunque non superiore al 15% dei costi ammessi, di cui lire 5.235 milioni da imputare alla quota Nord e lire 90 milioni da imputare alla quota Sud.

Durata del finanziamento I.M.I.: dieci anni di cui quattro anni di preammortamento.

Data di inizio e durata della ricerca: 1° settembre 1989; sei anni.

Garanzie:

finanziamento con fondi I.M.I.: come ritenute idonee dall'I.M.I;

finanziamento con fondi F.S.R.A.: come da direttive CIPI.

Il predetto intervento è subordinato all'approvazione della Commissione della CEE.

4) G.D. S.P.A. - Bologna (classificata grande impresa).

Luogo della ricerca: Nord.

Oggetto della ricerca: «Applicazioni di intelligenza artificiale a sistemi automatici integrati complessi».

Forma di finanziamento:

contributo in conto interessi ai sensi dell'art. 1 della legge 5 agosto 1988, n. 346 (prat. n. 55588);

contributo nella spesa ai sensi dell'art. 10 della legge 12 agosto 1977, n. 675 (prat. n. 52170).

Contributo in conto interessi: da determinare, a cura del M.U.R.S.T., al tasso di riferimento fissato alla data di stipulazione del contratto, di cui all'art. 3 del decreto del Ministro del tesoro dell'8 ottobre 1988, su finanziamento I.M.I. di lire 15.632 milioni corrispondente al 55% dei costi ammessi per lire 28.422 milioni.

Contributo nella spesa: 4.263 milioni di lire, in misura comunque non superiore al 15% dei costi ammessi.

Durata del finanziamento I.M.I.: dieci anni di cui quattro anni di preammortamento.

Data di inizio e durata della ricerca: 1° febbraio 1989; sei anni.

Garanzie:

finanziamento con fondi I.M.I.: come ritenute idonee dall'I.M.I;

finanziamento con fondi F.S.R.A.: come da direttive CIPI.

5) IN.AL.CA. INDUSTRIA ALIMENTARE CARNI S.P.A. Castelvetro (Modena) (classificata grande impresa).

Luogo della ricerca: Nord.

Oggetto della ricerca: «Nuovi prodotti carnei».

Forma di finanziamento:

contributo in conto interessi ai sensi dell'art. 1 della legge 5 agosto 1988, n. 346 (prat. n. 55679);

contributo nella spesa ai sensi dell'art. 10 della legge 12 agosto 1977, n. 675 (prat. n. 53906).

Contributo in conto interessi: da determinare, a cura del M.U.R.S.T., al tasso di riferimento fissato alla data di stipulazione del contratto, di cui all'art. 3 del decreto del Ministro del tesoro dell'8 ottobre 1988, su finanziamento I.M.I. di lire 7.030 milioni corrispondente al 55% dei costi ammessi per lire 12.782 milioni.

Contributo nella spesa: 1.917 milioni di lire, in misura comunque non superiore al 15% dei costi ammessi.

Durata del finanziamento I.M.I.: dieci anni di cui quattro anni di preammortamento.

Data di inizio e durata della ricerca: 21 maggio 1990; quattro anni e sei mesi.

Garanzie:

finanziamento con fondi I.M.I.: come ritenute idonee dall'I.M.I;

finanziamento con fondi F.S.R.A.: come da direttive CIPI.

6) I.S.F. S.P.A. - Trezzano sul Naviglio (Milano) (classificata grande impresa).

Luogo della ricerca: Nord e Sud.

Oggetto della ricerca: «Sintesi e valutazione farmacologica di peptidi analoghi della calcitonina potenzialmente attivi nella terapia dell'osteoporosi».

Forma di finanziamento: contributo in conto interessi ai sensi dell'art. 1 della legge 5 agosto 1988, n. 346 (prat. n. 51159/54926).

Contributo in conto interessi: da determinare, a cura del M.U.R.S.T., al tasso di riferimento fissato alla data di stipulazione del contratto, di cui all'art. 3 del decreto del Ministro del tesoro dell'8 ottobre 1988, su finanziamento I.M.I. di lire 10.912 milioni corrispondente al 60% dei costi ammessi per lire 18.188 milioni.

Durata del finanziamento I.M.I.: dieci anni di cui quattro anni di preammortamento.

Data di inizio e durata della ricerca: 1° luglio 1989; sei anni.

Garanzie: finanziamento con fondi I.M.I.: come ritenute idonee dall'I.M.I.

7) A. MENARINI - INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.R.L. - Firenze; BRISTOL-MYERS SQUIBB S.P.A. - Roma (classificate grande impresa).

Luogo della ricerca: Nord e Sud.

Oggetto della ricerca: «Nuovi antibiotici antitumorali ed antivirali».

Forma di finanziamento:

contributo in conto interessi ai sensi dell'art. 1 della legge 5 agosto 1988, n. 346 (prat. n. 55544);

contributo nella spesa ai sensi dell'art. 10 della legge 12 agosto 1977, n. 675 (prat. n. 53658).

Contributo in conto interessi: da determinare, a cura del M.U.R.S.T., al tasso di riferimento fissato alla data di stipulazione del contratto, di cui all'art. 3 del decreto del Ministro del tesoro dell'8 ottobre 1988, su finanziamento I.M.I. di lire 5.691 milioni corrispondente al 55% dei costi ammessi per lire 10.349 milioni.

Contributo nella spesa: 1.551 milioni di lire, in misura comunque non superiore al 15% dei costi ammessi, di cui lire 330 milioni da imputare alla quota Nord e lire 1.221 milioni da imputare alla quota Sud.

Durata del finanziamento I.M.I.: dieci anni di cui quattro anni di preammortamento.

Data di inizio e durata della ricerca: 15 marzo 1990; sei anni.

Garanzie:

finanziamento con fondi I.M.I.: come ritenute idonee dall'I.M.I;

finanziamento con fondi F.S.R.A.: come da direttive CIPI.

8) METALLURGICA BRESCIANA S.P.A. - Passirano (Brescia) (classificata grande impresa) (CEE).

Luogo della ricerca: Nord.

Oggetto della ricerca: «Cavi elettrici e cavi a fibre ottiche per gli anni 2000».

Forma di finanziamento: contributo in conto interessi ai sensi dell'art. 1 della legge 5 agosto 1988, n. 346 (prat. n. 54044/55720).

Contributo in conto interessi: da determinare, a cura del M.U.R.S.T., al tasso di riferimento fissato alla data di stipulazione del contratto, di cui all'art. 3 del decreto del Ministro del tesoro dell'8 ottobre 1988, su finanziamento I.M.I. di lire 6.336 milioni corrispondente al 60% dei costi ammessi per lire 10.560 milioni.

Durata del finanziamento I.M.I.: dieci anni di cui quattro anni di preammortamento.

Data di inizio e durata della ricerca: 1° luglio 1990; cinque anni e sei mesi.

Garanzie: finanziamento con fondi I.M.I.: come ritenute idonee dall'I.M.I.

9) SIGMA TAU - INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.P.A. - Roma (classificata grande impresa).

Luogo della ricerca: Nord e Sud.

Oggetto della ricerca: «Terapia di patologie epatocellulari».

Forma di finanziamento:

contributo in conto interessi ai sensi dell'art. 1 della legge 5 agosto 1988, n. 346 (prat. n. 54753);

contributo nella spesa ai sensi dell'art. 10 della legge 12 agosto 1977, n. 675 (prat. n. 54492).

Contributo in conto interessi: da determinare, a cura del M.U.R.S.T., al tasso di riferimento fissato alla data di stipulazione del contratto, di cui all'art. 3 del decreto del Ministro del tesoro dell'8 ottobre 1988, su finanziamento I.M.I. di lire 7.865 milioni corrispondente al 55% dei costi ammessi per lire 14.300 milioni.

Contributo nella spesa: 2.144 milioni di lire, in misura comunque non superiore al 15% dei costi ammessi, di cui lire 235 milioni da imputare alla quota Nord e lire 1.909 milioni da imputare alla quota Sud.

Durata del finanziamento I.M.I.: dieci anni di cui quattro anni di preammortamento.

Data di inizio e durata della ricerca: 1° novembre 1990; cinque anni e sei mesi.

Garanzie:

finanziamento con fondi I.M.I.: come ritenute idonee dall'I.M.I;

finanziamento con fondi F.S.R.A.: come da direttive CIPI.

10) SORIN BIOMEDICA S.P.A. - Torino; TECNOBIOMEDICA S.P.A. - Pomezia (Roma) (classificate grande impresa).

Luogo della ricerca: Nord e Sud.

Oggetto della ricerca: «Sistemi diagnostici di nuova generazione».

Forma di finanziamento:

contributo in conto interessi ai sensi dell'art. 1 della legge 5 agosto 1988, n. 346 (prat. n. 55927);

contributo nella spesa ai sensi dell'art. 10 della legge 12 agosto 1977, n. 675 (prat. n. 53479).

Contributo in conto interessi: da determinare, a cura del M.U.R.S.T., al tasso di riferimento fissato alla data di stipulazione del contratto, di cui all'art. 3 del decreto del Ministro del tesoro dell'8 ottobre 1988, su finanziamento I.M.I. di lire 9.208 milioni corrispondente al 55% dei costi ammessi per lire 16.743 milioni.

Contributo nella spesa: 2.510 milioni di lire in misura comunque non superiore al 15% dei costi ammessi, di cui lire 2.410 milioni da imputare alla quota Nord e lire 100 milioni da imputare alla quota Sud.

Durata del finanziamento I.M.I.: dieci anni di cui quattro anni di preammortamento.

Data di inizio e durata della ricerca: 1° dicembre 1989; sei anni.

Garanzie:

finanziamento con fondi I.M.I.: come ritenute idonee dall'I.M.I;

finanziamento con fondi F.S.R.A.: come da direttive CIPI.

2. Alla spesa derivante dalla concessione dei finanziamenti disposti dal comma 1, si provvede come segue:

a) la quota da porre a carico della legge n. 346/1988 sarà determinata ai sensi dell'art. 6;

b) la quota da riferire agli interventi di cui alla legge n. 1089/1968, e successive modifiche ed integrazioni, determinata in lire 17.710 milioni viene finanziata ai sensi dell'art. 7.

Art. 3.

1. I seguenti progetti di formazione professionale sono ammessi agli interventi previsti dalle leggi citate nelle premesse, nella forma, nella misura e con le modalità per ciascuno indicate:

1) CONSORZIO FORTEKIN - Prato (Firenze) (classificata piccola impresa).

Luogo dello svolgimento del progetto: Nord.

Oggetto del progetto: «Formazione di ricercatori per l'industria meccanotessile» (prat. n. 54503).

Forma di finanziamento: contributo nella spesa.

Importo massimo: 3.663 milioni di lire nella forma di contributo nella spesa, in misura comunque non superiore all'85% dei costi ammessi pari a lire 4.310 milioni.

Durata del progetto: tre anni con inizio dal 1° aprile 1991.

Condizioni particolari: fidejussione a garanzia del doppio dell'anticipo di uno o più istituti di credito di gradimento dell'I.M.I., da rilasciare anche con separato atto.

2) SIE SYSTEMS S.P.A. - Pero (Milano) (classificata grande impresa).

Luogo dello svolgimento del progetto: Nord.

Oggetto del progetto: «Formazione di quattordici progettisti di microprocessori e circuiti integrati» (prat. n. 53415).

Forma di finanziamento: contributo nella spesa.

Importo massimo: 1.677 milioni di lire nella forma di contributo nella spesa, in misura comunque non superiore al 65% dei costi ammessi pari a lire 2.581 milioni.

Durata del progetto: quarantadue mesi con inizio dal 1° settembre 1989.

Condizioni particolari: fidejussione a garanzia del doppio dell'anticipo di uno o più istituti di credito di gradimento dell'I.M.I., da rilasciare anche con separato atto.

2. Alla spesa disposta dal comma 1, da riferire agli interventi di cui alla legge n. 1089/1968, e successive modifiche ed integrazioni, determinata in lire 5.340 milioni si provvede ai sensi dell'art. 7.

Art. 4.

Le operazioni di seguito indicate sono così modificate:

«TECNOFARMACI - SOCIETÀ CONSORTILE P.A. PER LO SVILUPPO DELLA RICERCA FARMACEUTICA» - Pomezia (Roma).

«Progetto LAC» (prat. 38144).

Delibera CIPI 22 dicembre 1982, modifica titolarità.

Titolarità: Sigma Tau - Industrie farmaceutiche riunite S.p.a. - Roma, con liberazione della «Tecnofarmaci - Società consortile p.a. per lo sviluppo della ricerca farmaceutica» - Pomezia (Roma).

ZAMBON GROUP - S.P.A. - Vicenza.

«Nuove entità terapeutiche per l'apparato respiratorio» (prat. 46617).

Delibera M.R.S.T.: 25 luglio 1986, modifica durata:

durata ricerca: 8 anni (1° luglio 1985 - 30 giugno 1993);

ammortamento: in n. 14 rate semestrali (1° gennaio 1994 - 1° luglio 2000).

SNIA BPD - S.P.A. - Milano in solido con BPD DIFESA E SPAZIO S.R.L. - Milano.

«Vettori di lancio a propellenti solidi» (prat. 46567).

Delibere M.R.S.T.: 18 marzo 1986 - 1° aprile 1988 - 25 luglio 1989, modifica durata:

durata ricerca: 7 anni e 8 mesi (23 aprile 1985 - 31 dicembre 1992);

ammortamento: in n. 14 rate semestrali (1° luglio 1993 - 1° gennaio 2000).

ALCATEL FACE STANDARD (già «INDUSTRIE FACE STANDARD») - Milano in solido con ALCATEL FACE SUD (già FACE SUD) - Battipaglia (Salerno).

Prat. 53244/346.

Delibera M.U.R.S.T. 23 luglio 1990 modifica titolarità.

Titolarità: «Alcatel Face S.p.a.» - Milano.

Art. 5.

Vengono dichiarate decadute le seguenti operazioni:

SAF - SISTEMI AUTOMAZIONI FLESSIBILI S.P.A. - Robella (Asti).

«Nuovo sistema di movimentazione a sovrapposizione di operazioni complesse di processo e nuovo sistema di propulsione lineare ad induzione» (prat. 52812).

Preselezione: 18 dicembre 1989.

Motivazione: per inadempienza dell'azienda.

ING. L. DOLCI S.P.A. - Cusano Milanino (Milano).

«Macchina per lastre termoplastiche rinforzate» (prat. 50975).
Preselezione: 3 dicembre 1988.
Motivazione: per fallimento dichiarato con sentenza del tribunale di Monza.

RIMOLDI S.P.A. - Terenzo (Parma).

«Messa a punto di un sistema automatico per la progettazione di impianti di irrigazione» (prat. 50561).
Preselezione: 1° aprile 1988.
Motivazione: per inadempienza dell'azienda.

Art. 6.

Per i progetti per i quali, ai sensi dell'art. 2, è disposta la concessione del contributo in conto interessi, previsto dalla legge 5 agosto 1988, n. 346, l'ammontare di detto contributo sarà determinato con successivo provvedimento in relazione al finanziamento concesso dall'I.M.I. ed al tasso di riferimento previsto dal relativo contratto di mutuo. Il conseguente onere grava sul cap. 7507 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'anno 1991 e sul corrispondente capitolo per gli esercizi successivi in relazione all'impegno decennale della spesa.

Art. 7.

1. L'impegno disposto dell'art. 8, lettera *c)*, della delibera 3 giugno 1991 per lire 23.512 milioni a carico del cap. 7551 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'anno 1991 è annullato. Conseguentemente la stessa spesa è posta a carico dei rientri di gestione 1990.

2. Alla spesa derivante dagli interventi di cui agli articoli 1, 2 e 3, disposti ai sensi della legge n. 1089/1968, e successive modifiche e integrazioni, determinata in complessive lire 74.789 milioni, si provvede come segue:

a) quanto a lire 23.824 milioni e

b) quanto a lire 1.049 milioni,
a carico dei rientri delle gestioni, rispettivamente, 1989 e 1990;

c) quanto a lire 3.677 milioni a carico del cap. 7551 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'anno 1991 residui 1990;

d) quanto a lire 3.000 milioni e

e) quanto a lire 43.239 milioni,
a carico dei corrispondenti capitoli dello stato di previsione della spesa di questo Ministero, rispettivamente, per gli anni 1992 e 1993.

3. Le somme di cui ai precedenti commi saranno trasferite all'I.M.I., a richiesta dello stesso istituto, in relazione allo stato di avanzamento delle attività di ricerca, per essere erogate ai soggetti beneficiari degli interventi.

4. Ove le somme impegnate ai sensi dei commi precedenti dovessero superare le necessità di erogazione per minori utilizzi dei finanziamenti concessi, rinuncie e decadenze dei soggetti beneficiari, le disponibilità risultanti saranno utilizzate, nel rispetto della normativa vigente, per ulteriori interventi.

La presente delibera è trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione. La stessa delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e ne sarà trasmessa copia alla segreteria del CIPI e all'Istituto mobiliare italiano.

Roma, 17 dicembre 1991

Il Ministro: RUBERTI

Registrato alla Corte dei conti il 18 marzo 1992
Registro n. 5 Università e ricerca, foglio n. 159

92A0209

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 17 aprile 1992.

Disposizioni volte a fronteggiare l'emergenza derivante dalle eccezionali avversità atmosferiche dei giorni 9-11 aprile 1992 nelle regioni Abruzzo, Marche e Molise. (Ordinanza n. 2253/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 10 luglio 1992, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547;

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, istitutiva del Servizio nazionale di protezione civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 aprile 1992 con cui l'on.le Capria, Ministro per il coordinamento della protezione civile, è stato delegato ad esercitare le funzioni di coordinamento, di indirizzo, di promozione di iniziative, anche normative, nonché ogni altra funzione ed attività attribuite allo stesso Presidente del Consiglio dei Ministri dalla sopracitata legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Considerata la situazione di emergenza venutasi a determinare nelle province di Pescara, Chieti, Teramo, Ascoli Piceno, Macerata, Campobasso e Isernia, tempestivamente segnalata dalle competenti prefetture, a seguito degli eventi alluvionali abbattutisi, con particolare violenza, sulle regioni Abruzzo, Marche e Molise nei giorni 9, 10 e 11 aprile 1992 che hanno causato, nel territorio delle predette province, ingenti danni con interruzione della viabilità, di reti fognanti e idriche, frane e smottamenti, crollo o intransitabilità di ponti, rottura di argini con conseguente esondazione di corsi d'acqua ed allagamento di terreni coltivati ed immobili ad uso abitativo o produttivo, in particolare nel comune di Porto d'Ascoli;

Viste la delibera della giunta regionale dell'Abruzzo n. 21 del 13 aprile 1992, della giunta regionale delle Marche n. 15 dell'11 aprile 1992 e la delibera della giunta regionale del Molise n. 1251 del 13 aprile 1992 con le quali sono state segnalate le emergenze derivanti dai predetti eventi atmosferici e richiesti provvedimenti urgenti a sostegno delle zone colpite;

Considerato che in conseguenza dei sopra citati eventi si sono determinate situazioni suscettibili di minacciare incolumità delle persone o di arrecare maggiori danni alle persone od ai beni;

Viste le relazioni pervenute, nella riunione tenutasi presso il Dipartimento della protezione civile il giorno 15 aprile 1992, dalle competenti prefetture, dai provveditorati regionali alle opere pubbliche e dalle amministrazioni regionali con le quali si riferisce circa i più urgenti interventi di soccorso a tutela della pubblica e privata incolumità;

Ritenuto che sussiste la necessità, per le motivazioni in precedenza indicate, di avvalersi dei poteri di cui all'art. 5, comma 3, della sopracitata legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Ravvisata la necessità di dover disporre l'attribuzione di un contributo straordinario in favore delle regioni colpite, ad integrazione delle risorse finanziarie messe dalle medesime a disposizione a carico dei bilanci regionali, per la realizzazione degli interventi di somma urgenza necessitati dagli eventi calamitosi di cui sopra, di fronteggiare le prime inderogabili esigenze assistenziali in favore dei nuclei familiari necessitati allo sgombero dalle proprie abitazioni allagate nonché di consentire alle regioni colpite di utilizzare prioritariamente per gli interventi di somma urgenza di cui trattasi i fondi alle medesime assegnati ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

Ravvisata inoltre l'opportunità di consentire da parte dei competenti provveditorati alle opere pubbliche, d'intesa con le regioni interessate, la esecuzione con priorità degli interventi di somma urgenza di competenza statale e regionale nelle province colpite dai sopra citati eventi alluvionali nonché quelli interessanti la viabilità statale di competenza dell'A.N.A.S.;

Sentito il Ministero del tesoro;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma tra cui, in particolare, il decreto legislativo 18 novembre 1923, n. 2440 ed il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni e integrazioni, gli articoli 87, 88 e 89 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, l'art. 70 del regio decreto 25 maggio 1895, n. 350 nonché la normativa in materia di opere pubbliche, contrattuale, contabilità e bilancio vigente per le amministrazioni interessate;

Dispone:

Art. 1.

1. Per l'esecuzione degli interventi di somma urgenza conseguenti agli eventi alluvionali citati nelle premesse, relativi alle opere idrauliche, alla viabilità, alle opere di presidio, ai dissesti idrogeologici ed alle infrastrutture, è attribuito alle regioni Abruzzo, Marche e Molise un contributo straordinario, rispettivamente di lire 2.500 milioni, lire 2.000 milioni e lire 500 milioni.

2. Per le prime inderogabili esigenze assistenziali a favore dei nuclei necessitati allo sgombero dalle abitazioni temporaneamente inagibili in provincia di Ascoli Piceno, è assegnata la somma di L. 500.000.000 al prefetto della suddetta provincia, che provvederà alla relativa rendicontazione.

3. L'assegnazione alle regioni dei fondi previsti dal comma 1 è disposta dal Ministro per il coordinamento della protezione civile previo invio, da parte delle medesime, dei verbali di somma urgenza redatti ai sensi dell'art. 70 del regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, «Regolamento per la direzione, contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato», corredati dalle relative perizie tecniche.

Art. 2.

1. Le regioni di cui all'art. 1, nell'ambito delle quote assegnate per la difesa del suolo ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183, realizzano con priorità gli interventi relativi agli eventi calamitosi sopraindicati.

2. I provveditorati alle opere pubbliche per le regioni Abruzzo, Marche e Molise curano, con le disponibilità dei pertinenti capitoli di bilancio, la esecuzione degli interventi di somma urgenza di competenza statale relativi ad opere pubbliche demaniali monumentali e di culto ed alle opere idrauliche e possono altresì, d'intesa con le regioni interessate, provvedere, ove richiesto dalle medesime, alla esecuzione degli interventi di somma urgenza di interesse regionale finanziati con le disponibilità di cui al precedente articolo e con quelle ulteriori stanziate dalle regioni per le medesime finalizzazioni.

Art. 3.

1. L'Azienda nazionale autonoma delle strade statali, con le pertinenti disponibilità di bilancio, esegue con priorità nelle province indicate nelle premesse i lavori di pronto intervento interessanti la viabilità statale.

2. Le opere di cui al precedente comma e quelle di cui agli articoli 1, primo comma, e 2, se certificate ai sensi dell'art. 70 del regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, sono dichiarate di pubblica utilità, urgenti e indifferibili, in quanto essenziali al soddisfacimento di primarie esigenze della popolazione e dell'igiene, nonché alla salvaguardia della incolumità pubblica e privata.

Art. 4.

1. L'onere complessivo di lire 5.500 milioni derivante dall'attuazione dell'art. 1 della presente ordinanza è posto a carico del Fondo della protezione civile.

La presente ordinanza verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 aprile 1992

Il Ministro: CAPRIA

92A1843

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

N. 75

Corso dei cambi del 16 aprile 1992 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1248,100	1248,100	1247,700	1248,100	1248,100	1248,100	1248,190	1248,100	1248,100	—
E.C.U.	1542,150	1542,150	1542 —	1542,150	1542,150	1542,150	1542,400	1542,150	1542,150	—
Marco tedesco	752 —	752 —	752 —	752 —	752 —	752 —	752 —	752 —	752 —	—
Franco francese	222,380	222,380	222,750	222,380	222,380	222,380	222,370	222,380	222,380	—
Lira sterlina	2191,250	2191,250	2191 —	2191,250	2191,250	2191,250	2192,100	2191,250	2191,250	—
Fiorino olandese	668,090	668,090	668,250	668,090	668,090	668,090	668,080	668,090	668,090	—
Franco belga	36,554	36,554	36,620	36,554	36,554	36,554	36,555	36,554	36,554	—
Peseta spagnola	11,987	11,987	12 —	11,987	11,987	11,987	11,997	11,987	11,987	—
Corona danese	194,280	194,280	194 —	194,280	194,280	194,280	194,300	194,280	194,280	—
Lira irlandese	2006,700	2006,700	2007 —	2006,700	2006,700	2006,700	2007,300	2006,700	2006,700	—
Dracma greca	6,437	6,437	6,450	6,437	6,437	6,437	6,430	6,437	6,437	—
Escudo portoghese	8,791	8,791	8,760	8,791	8,791	8,791	8,776	8,791	8,791	—
Dollaro canadese	1056,850	1056,850	1057 —	1056,850	1056,850	1056,850	1057 —	1056,850	1056,850	—
Yen giapponese	9,350	9,350	9,360	9,350	9,350	9,350	9,354	9,350	9,350	—
Franco svizzero	813,290	813,290	814 —	813,290	813,290	813,290	813,290	813,290	813,290	—
Scellino austriaco	106,869	106,869	106,800	106,869	106,869	106,869	106,865	106,869	106,869	—
Corona norvegese	192,060	192,060	192 —	192,060	192,060	192,060	192,260	192,060	192,060	—
Corona svedese	208,110	208,110	208 —	208,110	208,110	208,110	208,010	208,110	208,110	—
Marco finlandese	276,500	276,500	276 —	276,500	276,500	276,500	276,500	276,500	276,500	—
Dollaro australiano	959,200	959,200	957 —	959,200	959,200	959,200	958,750	959,200	959,200	—

Media dei titoli del 16 aprile 1992

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	57,500
Redimibile 10% (Edilizia scolastica) 1977-92	101,500
» 12% (Beni Esteri 1980)	105 —
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	96,500
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	88,775
» » » 21- 4-1987/94	88,250
» » C.T.O. 12,50% 1- 6-1989/95	100,150
» » » 12,50% 19- 6-1989/95	100,050
» » » 12,50% 18- 7-1989/95	100,025
» » » 12,50% 16- 8-1989/95	100,025
» » » 12,50% 20- 9-1989/95	100,100
» » » 12,50% 19-10-1989/95	100,150
» » » 12,50% 20-11-1989/95	100 —
» » » 12,50% 18-12-1989/95	100 —
» » » 12,50% 17- 1-1990/96	100,050
» » » 12,50% 19- 2-1990/96	100,125
» » » 12,50% 16- 5-1990/96	100,100
» » » 12,50% 15- 6-1990/96	100,100
» » » 12,50% 19- 9-1990/96	100,200
» » » 12,50% 20-11-1990/96	100,100

Titolo	Media
Certificati del Tesoro C.T.O. 10,25% 1-12-1988/96	98,625
» » » 12,50% 18- 1-1991/97	100,225
» » » 12,00% 17- 4-1991/97	100,250
» » » 12,00% 19- 6-1991/97	99,175
Certificati di credito del Tesoro 10% 18- 4-1987/92	100 —
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	99,650
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	98,850
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	99 —
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	98,950
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	101 —
» » » 13,95% 1- 1-1990/94	102,250
» » » 13,95% 1- 1-1990/94 II	102,500
» » » TR 2,5% 1983/93	99,900
» » » Ind. 18- 4-1986/92	99,900
» » » » 19- 5-1986/92	99,975
» » » » 20- 7-1987/92	99,925
» » » » 19- 8-1987/92	100,225
» » » » 1-11-1987/92	100,050
» » » » 1-12-1987/92	100,150
» » » » 1- 1-1988/93	99,875

Titolo				Scadenza	Prezzo
Certificati di credito	del Tesoro	Ind.		1- 2-1988/93	99,950
»	»	»	»	1- 3-1988/93	100,075
»	»	»	»	1- 4-1988/93	100,250
»	»	»	»	1- 5-1988/93	100,200
»	»	»	»	1- 6-1988/93	100,275
»	»	»	»	18- 6-1986/93	100,150
»	»	»	»	1- 7-1988/93	100,200
»	»	»	»	17- 7-1986/93	99,950
»	»	»	»	1- 8-1988/93	100,150
»	»	»	»	19- 8-1986/93	99,650
»	»	»	»	1- 9-1988/93	100,150
»	»	»	»	18- 9-1986/93	99,700
»	»	»	»	1-10-1988/93	100,225
»	»	»	»	20-10-1986/93	99,675
»	»	»	»	1-11-1988/93	100,275
»	»	»	»	18-11-1987/93	99,950
»	»	»	»	19-12-1986/93	100,200
»	»	»	»	1- 1-1989/94	100,100
»	»	»	»	1- 2-1989/94	100,175
»	»	»	»	1- 3-1989/94	100,150
»	»	»	»	15- 3-1989/94	100,250
»	»	»	»	1- 4-1989/94	100,200
»	»	»	»	1- 9-1989/94	99,950
»	»	»	»	1-10-1987/94	99,575
»	»	»	»	1-11-1989/94	99,875
»	»	»	»	1- 1-1990/95	99,725
»	»	»	»	1- 2-1985/95	100,300
»	»	»	»	1- 3-1985/95	99,150
»	»	»	»	1- 3-1990/95	99,600
»	»	»	»	1- 4-1985/95	98,600
»	»	»	»	1- 5-1985/95	98,850
»	»	»	»	1- 5-1990/95	99,475
»	»	»	»	1- 6-1985/95	99,050
»	»	»	»	1- 7-1985/95	99,200
»	»	»	»	1- 7-1990/95	99,600
»	»	»	»	1- 8-1985/95	98,950
»	»	»	»	1- 9-1985/95	98,850
»	»	»	»	1- 9-1990/95	99,575
»	»	»	»	1-10-1985/95	98,750
»	»	»	»	1-10-1990/95	99,550
»	»	»	»	1-11-1985/95	98,950
»	»	»	»	1-11-1990/95	99,425
»	»	»	»	1-12-1985/95	98,925
»	»	»	»	1-12-1990/95	99,725
»	»	»	»	1- 1-1986/96	99 —
»	»	»	»	1- 1-1986/96 II	100 —
»	»	»	»	1- 1-1991/96	99,525
»	»	»	»	1- 2-1986/96	99,450
»	»	»	»	1- 2-1991/96	99,600
»	»	»	»	1- 3-1986/96	99,700
»	»	»	»	1- 4-1986/96	99,500
»	»	»	»	1- 5-1986/96	99,250
»	»	»	»	1- 6-1986/96	99,550
»	»	»	»	1- 7-1986/96	99,100
»	»	»	»	1- 8-1986/96	98,600
»	»	»	»	1- 9-1986/96	98,550
»	»	»	»	1-10-1986/96	98,400
»	»	»	»	1-11-1986/96	98,575
»	»	»	»	1-12-1986/96	98,550
»	»	»	»	1- 1-1987/97	98,500
»	»	»	»	1- 2-1987/97	98,925
»	»	»	»	18- 2-1987/97	99 —
»	»	»	»	1- 3-1987/97	99,225
»	»	»	»	1- 4-1987/97	98,750
»	»	»	»	1- 5-1987/97	98,775
»	»	»	»	1- 6-1987/97	98,950
»	»	»	»	1- 7-1987/97	98,625
»	»	»	»	1- 8-1987/97	98,300
»	»	»	»	1- 9-1987/97	98,400
»	»	»	»	1- 3-1991/98	98,650
»	»	»	»	1- 4-1991/98	98,300
Certificati di credito	del Tesoro	Ind.		1- 5-1991/98	98,375
»	»	»	»	1- 6-1991/98	98,600
»	»	»	»	1- 7-1991/98	98,450
»	»	»	»	1- 8-1991/98	98,450
»	»	»	»	1- 9-1991/98	98,400

Titolo			Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni	Tesoro	Pol.	12,50%	18- 4-1992	99,850
»	»	»	9,15%	1- 5-1992	99,750
»	»	»	11,00%	1- 5-1992	99,650
»	»	»	12,50%	1- 5-1992	99,750
»	»	»	12,50%	17- 5-1992	99,775
»	»	»	9,15%	1- 6-1992	99,900
»	»	»	10,50%	1- 7-1992	99,900
»	»	»	11,50%	1- 7-1992	99,725
»	»	»	11,50%	1- 8-1992	99,475
»	»	»	12,50%	1- 9-1992	99,925
»	»	»	12,50%	1-10-1992	99,925
»	»	»	12,50%	1- 2-1993	100 —
»	»	»	12,50%	1- 7-1993	99,950
»	»	»	12,50%	1- 8-1993	100 —
»	»	»	12,50%	1- 9-1993	100,075
»	»	»	12,50%	1-10-1993	100,075
»	»	»	12,50%	1-11-1993	100,125
»	»	»	12,50%	1-11-1993 Q	100,075
»	»	»	12,50%	17-11-1993	100,225
»	»	»	12,50%	1-12-1993	100 —
»	»	»	12,50%	1- 1-1989/94	100,200
»	»	»	12,50%	1- 1-1990/94	100 —
»	»	»	12,50%	1- 2-1990/94	99,925
»	»	»	12,50%	1- 3-1990/94	100,100
»	»	»	12,50%	1- 5-1990/94	100,100
»	»	»	12,50%	1- 6-1990/94	100,075
»	»	»	12,50%	1- 7-1990/94	100 —
»	»	»	12,50%	1- 9-1990/94	100,125
»	»	»	12,50%	1-11-1990/94	100 —
»	»	»	12,50%	1- 1-1991/96	99,875
»	»	»	12,50%	1- 3-1991/96	100 —
»	»	»	12,00%	1- 6-1991/96	98,350
»	»	»	12,50%	1- 6-1990/97	99,150
»	»	»	12,50%	16- 6-1990/97	99,925
»	»	»	12,50%	1-11-1990/97	99,875
»	»	»	12,50%	1- 1-1991/98	99,875
»	»	»	12,50%	19- 3-1991/98	100,075
»	»	»	12,00%	20- 6-1991/98	98,050
»	»	»	12,50%	1- 3-1991/2001	101 —
»	»	»	12,00%	1- 6-1991/2001	98,300

Titolo				Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati	credito	Tesoro	E.C.U.	26- 4-1988/92	8,50%	99,900
»	»	»	»	25- 5-1988/92	8,50%	99,575
»	»	»	»	22-11-1984/92	10,50%	100,250
»	»	»	»	22- 2-1985/93	9,60%	99,200
»	»	»	»	15- 4-1985/93	9,75%	99,700
»	»	»	»	22- 7-1985/93	9,00%	98,400
»	»	»	»	25- 7-1988/93	8,75%	96,850
»	»	»	»	28- 9-1988/93	8,75%	97,100
»	»	»	»	26-10-1988/93	8,65%	96,600
»	»	»	»	22-11-1985/93	8,75%	97,800
»	»	»	»	28-11-1988/93	8,50%	96,750
»	»	»	»	28-12-1988/93	8,75%	96,800
»	»	»	»	21- 2-1986/94	8,75%	98 —
»	»	»	»	25- 3-1987/94	7,75%	95,550
»	»	»	»	19- 4-1989/94	9,90%	100,600
»	»	»	»	26- 5-1986/94	6,90%	94,500
»	»	»	»	26- 7-1989/94	9,65%	100,100
»	»	»	»	30- 8-1989/94	9,65%	101,100
»	»	»	»	26-10-1989/94	10,15%	100,500
»	»	»	»	22-11-1989/94	10,70%	102,050
»	»	»	»	24- 1-1990/95	11,15%	103,950
»	»	»	»	27- 3-1990/95	12,00%	113,750
»	»	»	»	24- 5-1989/95	9,90%	99,750
»	»	»	»	29- 5-1990/95	11,50%	104,100
»	»	»	»	26- 9-1990/95	11,90%	104,200

92M16042

Il contabile del portafoglio dello Stato: ANGELA MARIA STORACI

Prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del tesoro del 15 aprile 1992

In attuazione del disposto di cui ai decreti ministeriali del 6 aprile 1992 relativi alla emissione dei B.O.T. fissata per il 15 aprile 1992, si comunica che il prezzo medio ponderato risultato dall'aggiudicazione dei buoni a novantuno giorni con scadenza il 15 luglio 1992 è di L. 96,95, quello dei buoni a centottantatre giorni con scadenza il 15 ottobre 1992 è di L. 93,96 e quello dei buoni a trecentosessantacinque giorni con scadenza il 15 aprile 1993 è di L. 88,50, comprensivi della maggiorazione di 5 centesimi stabilita nei predetti decreti.

92A1883

MINISTERO DELLA SANITÀ

Comunicato relativo alla proroga della sospensione del commercio e dell'utilizzazione delle protesi mammarie per la chirurgia ricostruttiva del seno.

Si comunica che è in corso di emanazione il decreto ministeriale che proroga, per altri tre mesi, l'efficacia del decreto ministeriale 23 gennaio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 29 gennaio 1992, relativo alla sospensione del commercio e dell'utilizzazione delle protesi mammarie per la chirurgia ricostruttiva del seno, in attesa delle conclusioni del Consiglio superiore di sanità sulla problematica in questione.

92A1888

MINISTERO DEI TRASPORTI

Determinazione delle zone soggette a limitazioni circostanti l'aeroporto di Pavullo nel Frignano

Giusto quanto previsto dall'art. 715-*ter* della legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta aggiunte e modifiche agli articoli dal 714 al 717 del codice della navigazione, è stata disposta la pubblicazione della mappa n. 86, allegato *A*, relativa alle limitazioni delle costruzioni e degli impianti nelle zone circostanti l'aeroporto di Pavullo nel Frignano mediante deposito per sessanta giorni consecutivi a decorrere dal 10 aprile 1992 negli uffici del comune di Pavullo nel Frignano.

Nel termine prescritto di giorni centoventi da quello del deposito della mappa anzidetta negli uffici comunali, chiunque vi abbia interesse può, con atto notificato al Ministro dei trasporti, produrre opposizione alla zona soggetta a limitazione che lo riguarda e al decreto ministeriale (previsto dall'art. 714-*bis* del codice della navigazione) in data 12 giugno 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 156 del 24 giugno 1967.

Il presente avviso integra il precedente comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica - serie generale - n. 227 del 27 settembre 1991.

92A1847

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — **L'avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. **L'errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 107, recante: «Attuazione delle direttive 88/388/CEE e 91/71/CEE, relative agli aromi destinati ad essere impiegati nei prodotti alimentari ed ai materiali di base per la loro preparazione». (Decreto legislativo pubblicato nel supplemento ordinario n. 31 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 39 del 17 febbraio 1992).

Nel decreto legislativo citato in epigrafe, sono apportate le seguenti rettifiche in corrispondenza delle sotto indicate pagine del sopra citato supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale:*

alla pag. 32, all'art. 9, comma 2, terzo rigo, dove è scritto: «..., o le preparazioni *aromatizzanti* definite all'art. 2 ...», si legga: «..., o le preparazioni *aromatiche* definite all'art. 2 ...»;

alla pag. 35, nell'allegato III in corrispondenza della sostanza «Benzo (a) pirene», dove è scritto: «non più di 10 *mg/kg*», si legga: «non più di 10 *mcg/kg*»; in corrispondenza della sostanza «Benzo (a) antracene», dove è scritto: «non più di 20 *mg/kg*», si legga: «non più di 20 *mcg/kg*»; in corrispondenza della sostanza «Nitrosammine volatili», dove è scritto: «inferiori a 1 *mg/kg*», si legga: «inferiori a 1 *mcg/kg*»;

nell'allegato IV, in corrispondenza della sostanza «3,4-Benzopirene», sia nella colonna «Prodotti alimentari», che nella colonna «Bevande», dove è scritto: «0,03 *mg/kg*», si legga: «0,03 *mcg/kg*»;

alla pag. 36, nell'allegato V, nella colonna riportante le Sostanze, dove è scritto «*Tufone* * (alfa e beta)», si legga: «*Tujone* * (alfa e beta)»;

alla pag. 37, nell'allegato VII, nella colonna riportante le Sostanze, dove è scritto: «*Metilicnoni*», si legga: «*Metiliononi*»;

alla stessa pag. 37, nell'allegato VIII, in corrispondenza della sostanza «Allile cicloesanpropionato», dove è scritto: «D: da 0,974 a 0,950», si legga: «D_{25}^{25}: da 0,974 a 0,950»; in corrispondenza della sostanza «Metile eptincarbonato», dove è scritto: «D: 0,9524», si legga: «D_{D}^{4}: 0,9524»;

alla pag. 38, sempre nell'allegato VIII, in corrispondenza della sostanza «Etile Metil-fenilglicidato», dove è scritto: «D: 1,0887 - 1,0920; n: 1,5109», si legga: «D_{25}^{25}: 1,0887 - 1,0920; n: 1,5109; in corrispondenza della sostanza «Etilvanillina», dove è scritto: «Titolo minimo: 99,5 ‰ di C H O», si legga: «Titolo minimo: 99,5% di $C_9 H_{10} 0_3$»; in corrispondenza della voce «Ossicitronellale», dove è scritto: «D: 0,9200 - 0,9300», si legga: «D_{15}^{15}: 0,9200 - 0,9300»; in corrispondenza della sostanza «Metiliononi (alfa, alfa-iso, beta, gamma, delta)», dove è scritto: «D: 0,927; n: 1,5009», si legga: «D_{4}^{25}: 0,927; n_{D}^{20}: 1,5009».

92A1866

Comunicato relativo al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 110, recante: «Attuazione della direttiva 89/108/CEE in materia di alimenti surgelati destinati all'alimentazione umana». (Decreto legislativo pubblicato nel supplemento ordinario n. 31 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 39 del 17 febbraio 1992).

All'art. 15, comma 5, del decreto legislativo citato in epigrafe, riportato alla pag. 60 del sopra indicato supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «5. L'infrazione al disposto degli articoli 5, 6, commi 2 e 5, 10, *comma 2*, e 14, comma 2, è punita ...», si legga: «5. L'infrazione al disposto degli articoli 5, 6, commi 2 e 5, 10 e 14, comma 2, è punita ...».

92A1867

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

* 4 1 1 1 0 0 0 9 5 0 9 2 *

L. 1.200